

**SOCIETA' SCHERMISTICA**

***NEDO NADI* SALERNO**

**CODICE ETICO**

**E**

**REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

*“Io credo che la vera essenza dello sport sia il faticoso raggiungimento del successo personale e dell'eccellenza per mezzo di un totale, corretto e onesto impegno”*

## INDICE

### IL CODICE ETICO

- Art. 1 Principi ispiratori
- Art. 2 Codice Europeo di Etica Sportiva
- Art. 3 Applicazione del Codice Etico
- Art. 4. Divulgazione del Codice Etico

### REGOLAMENTO DISCIPLINARE

#### Art. 1 . NORME GENERALI

- Art. 1.1 Principi informativi della Giustizia Federale
- Art. 1.2 Scopo e Applicabilità
- Art. 1.3 Divulgazione del Regolamento Disciplinare

#### Art. 2 DOVERI E OBBLIGHI

- Art. 2.1 Criteri generali
- Art. 2.2 Accesso alla sede della Società
- Art. 2.3 Organizzazione delle attività sportive in sede
- Art. 2.4 Comportamento dei Dirigenti sportivi in sede
- Art. 2.5 Comportamento dei Tecnici in sede
  - Art. 2.5.1 Obblighi Generali
  - Art. 2.5.2 Controllo su inizio e fine attività
  - Art. 2.5.3 Controllo in palestra
- Art. 2.6 Comportamento degli Atleti in sede
  - Art. 2.6.1 Attesa del proprio turno di allenamento
  - Art. 2.6.2 Inizio e fine del proprio turno di allenamento
  - Art. 2.6.3 Allenamento in palestra
- Art. 2.7 Comportamento dei Genitori/Compagnatori in sede
- Art. 2.8 Comportamento degli Affiliati fuori sede

#### Art. 3 ORGANI DI GIUSTIZIA

- Art. 3.1 Commissione di Disciplina
- Art. 3.2 Commissione Unica di Appello

#### Art. 4 ILLECITO DISCIPLINARE

#### Art. 5 SANZIONI DISCIPLINARI

- Art. 5.1 Ammonizione semplice con diffida
- Art. 5.2 Ammenda
- Art. 5.3 Squalifica
- Art. 5.4 Radiazione
- Art. 5.5 Criteri di determinazione delle sanzioni
- Art. 5.6 Tentativo di infrazione
- Art. 5.7 Circostanze attenuanti
- Art. 5.8 Circostanze aggravanti
- Art. 5.9 Concorso in circostanze
- Art. 5.10 Valutazione delle circostanze
- Art. 5.11 Recidiva

Art. 6 DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI

- Art. 6.1 Infrazioni disciplinari
- Art. 6.2 Offesa alla dignità al decoro e al prestigio degli Organi Sociali
- Art. 6.3 Rifiuto di presentazione personale e di atti
- Art. 6.4 Frode sportiva
- Art. 6.5 Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Sociali
- Art. 6.6 Fatti influenti sulla regolarità delle gare
- Art. 6.7 Aggressione ad un Affiliato o a Ufficiale di Gara
- Art. 6.8 Intemperanza
- Art. 6.9 Infrazioni minori
- Art. 6.10 Sanzioni pecuniarie

Art. 7 NORME DI PROCEDURA DEL PROCEDIMENTO DI ILLECITO

- Art. 7.1 Notizia della violazione disciplinare
- Art. 7.2 Termine per la presentazione dell'esposto
- Art. 7.3 Richiesta di archiviazione o apertura del procedimento disciplinare
- Art. 7.4 Citazione ad udienza disciplinare
- Art. 7.5 Udienza disciplinare
- Art. 7.5 Giudizio e sanzioni

Art. 8 NORME DI PROCEDURA DEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

- Art. 8.1 Procedimento e termini
- Art. 8.2 Esecutività

Art. 9 DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 9.1 Sospensione cautelare

Art. 10 PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA

- Art. 10.1 Grazia
- Art. 10.2 Riabilitazione

## **IL CODICE ETICO**

### **Art. 1 - Principi ispiratori**

Educazione, Rispetto della Dignità Umana, Piacere della Competizione disinteressata, devono essere alla base della partecipazione di ogni singolo individuo ad ogni tipo di iniziativa proposta dalla nostra Società in particolare e dalla nostra Federazione in generale.

Questo, unito al principio sportivo secondo il quale ognuno deve dare il meglio prima moralmente e poi tecnicamente sono, aldilà del risultato finale, le premesse per una competizione corretta fra atleti e persone corrette e civili.

Compito primario delle Società Sportive è quello di fare propri questi principi ed educare i propri atleti e tutte le persone che ruotano intorno alla Società a rispettarli.

Dalla esperienza pluriennale dell'organizzazione delle nostre attività, è emersa chiara la necessità di chiarire in modo inequivocabile (e normativo) i principi e le finalità che debbono necessariamente essere la base su cui fondare il nostro modo di fare sport.

Tutti noi e tutti coloro che intendono intraprendere qualsiasi attività con la nostra Società sono chiamati a rispettare questi principi di Etica Sportiva.

### **Art. 2 – Codice Europeo di Etica Sportiva**

La Società Sportiva Nedo Nadi sposa integralmente, e conseguentemente adotta, i contenuti del Codice Europeo di Etica Sportiva edito dal Consiglio d'Europa durante la 7° Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport fatta a Rodi nel maggio 1992.

### **Art. 3 – Applicazione del Codice Etico**

Ancorchè esaustivo nelle sue enunciazioni, si precisa che il Codice Europeo di Etica Sportiva ha valenza per tutte le persone che, a vario titolo, operano attivamente e passivamente alla vita sociale della Nedo Nadi, quindi non esclusivamente gli atleti e i tecnici ma anche ai genitori/accompagnatori e ai dirigenti tutti.

### **Art. 4 – Divulgazione del Codice Etico**

Chiunque partecipi alle attività sociali dovrà prendere visione del Codice Etico, condividerne i principi, gli scopi e le finalità e sottoscriverlo per presa visione.

# **REGOLAMENTO DISCIPLINARE**

## **Art. 1 – NORME GENERALI**

### **Art. 1.1 - Principi informativi della Giustizia Federale**

I principi informativi della Giustizia Federale sono enunciati nell'art. 34 dello Statuto della Federazione Italiana Scherma.

### **Art. 1.2 – Scopo e Applicabilità**

Il presente regolamento ha lo scopo di normare e disciplinare il comportamento della vita sociale della Nedo Nadi sia nella sua attività in sede che durante le competizioni e trova applicazione a tutti i soggetti che, a vario titolo, operano attivamente o passivamente alla vita sociale, ovverosia atleti, tecnici, dirigenti tutti e genitori/accompagnatori, complessivamente definiti, da ora in poi, Affiliati.

### **Art. 1.3 – Divulgazione del Regolamento Disciplinare**

E' fatto obbligo agli Affiliati di prendere visione del Regolamento Disciplinare, ovvero l'ignoranza del presente Regolamento di Disciplinare non esclude la responsabilità disciplinare e non può essere invocata a nessun effetto

## **Art. 2 – DOVERI E OBBLIGHI**

### **Art. 2.1 – Criteri generali**

Gli Affiliati sono tenuti all'osservanza dello Statuto Sociale, del presente Regolamento Disciplinare, dei Regolamenti Federali, dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli Organi Federali.

Tutti coloro che sono comunque sottoposti all'osservanza delle norme federali devono mantenere condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale.

### **Art. 2.2 – Accesso alla sede della Società**

Il Consiglio Direttivo delega il Presidente della società all'individuazione di 3 Affiliati, scelti preferibilmente tra i Tecnici e i Dirigenti sportivi, ai quali viene consegnata la chiave per l'apertura della sede della Società.

Detti referenti sono, oltre al Presidente, gli unici a disporre delle chiavi di accesso alla Società e, concordemente fra essi, viene stabilita una turnazione per l'apertura e la chiusura quotidiana della Società.

Detta turnazione sarà affissa in bacheca evidenziando i nominativi e, compatibilmente con la disponibilità, un numero di cellulare di contatto.

Tutti i referenti, incluso il Presidente, nel proprio periodo di apertura/chiusura della Società, si obbligano per l'apertura a:

- Garantire la massima puntualità nell'apertura della sede sociale
- Non consentire l'accesso alle pedane o alla attrezzatura di allenamento in mancanza del/dei tecnici
- Vigilare sul corretto comportamento degli Affiliati in attesa del/dei tecnici

per la chiusura a:

- Verificare che nessun Affiliato sia rimasto all'interno della Società
- Verificare che gli ambienti della società (spogliatoi, palestre, etc.) siano stati lasciati in ordine e decoro
- Verificare che le utenze (luci, telefono, etc) siano tutte spente

Ogni deroga alla turnazione prevista, come ad esempio l'accesso durante i giorni feriali, deve essere preventivamente autorizzata, anche verbalmente, dal Presidente.

### **Art. 2.3 – Organizzazione delle attività sportive in sede**

L'organizzazione delle attività sportive in sede, sia di specialità d'arma che di preparazione atletica, sono demandate allo staff tecnico che si farà carico di calendarizzare le attività precisando:

- Nominativo dell'atleta
- Giorno della settimana dell'allenamento, ancorchè ripetitivo, precisando la tipologia di allenamento (lezione tecnica, assalti, entrambi)
- Orario di inizio e di fine allenamento, ancorchè ripetitivo
- Indicazione della sala di allenamento (Inferiore, Superiore, sala attrezzi, campo esterno)

Detta calendarizzazione verrà esposta nella bacheca sociale con un aggiornamento massimo mensile.

Nel caso di allenamenti speciali in vista di particolari competizioni, verrà redatto, sempre a cura dello staff tecnico, e esposto in bacheca un avviso di convocazione per sessione di allenamento particolare con le medesime informazioni di cui sopra.

### **Art. 2.4 – Comportamento dei Dirigenti sportivi in sede**

Al Dirigente sportivo, ispirandosi al Codice Europeo di Etica Sportiva, è demandato il compito di una proba e retta gestione delle attività sociali.

In generale al Dirigente Sportivo è fatto obbligo di gestire la Società in ottemperanza delle normative federali in particolare e più in generale le norme del Codice Civile in tema di Sport.

In particolare lo staff amministrativo di segreteria ha l'obbligo di:

- Rendicontare le partite economiche in ottemperanza ai dettati statutari
- Gestione della puntualità nel versamento delle quote associative
- Gestione della bacheca societaria
- Gestione dello spazio di attesa antistante le palestre, ovverosia androne e posto segreteria, in termini di:
  - o Corretto utilizzo (attesa e socializzazione)
  - o Decoro e ordine
  - o Rispetto delle norme anti fumo
  - o Rispetto del presente regolamento
- Pretendere per tempo, e per tempo affiggere in bacheca l'organizzazione delle attività sportive in sede
- Pretendere per tempo, e per tempo affiggere in bacheca l'organizzazione di sedute particolari di allenamento

- Preparare l'elenco degli atleti impegnati nelle competizioni a scadenza settimanale includendo le informazioni logistiche sul luogo di gara
- Inoltre allo staff amministrativo di segreteria è dato mandato di **controllo, individuazione e denuncia** di eventuali atti in contrasto con il presente regolamento relativamente all'ambiente di propria competenza.

*Nello spirito di sempre maggiore divulgazione della vita sociale, sarà cura del Presidente preparare una News Letter, di cadenza mensile, in cui verranno divulgati i fatti salienti, sia sportivi che di sviluppo societario, del mese di riferimento.*

### **Art. 2.5 – Comportamento dei Tecnici in sede**

Il tecnico sportivo ha il primario compito, e la responsabilità, di educare gli atleti ad una sana e corretta disciplina sportiva che abbia come scopo finale una onesta competizione tra atleti, correggere ed eventualmente sanzionare comportamenti che devino da detta "missione".

Data per scontata la probità e la valenza dello Staff Tecnico, si intende, con questo regolamento, normare gli obblighi di controllo dello stesso.

La responsabilità di controllo dello Staff Tecnico si intende dal momento in cui l'atleta accede agli spogliatoi per iniziare l'attività sino a quando ne esce al termine dell'attività.

Tale responsabilità è limitata all'elenco di atleti impegnati nel dato giorno con il dato Tecnico, elenco ben noto e affisso in bacheca.

#### **Art. 2.5.1 – Obblighi generali**

I Tecnici, in coordinamento e armonia tra loro, hanno l'obbligo di:

- Rispettare con la massima puntualità l'inizio delle proprie attività
- Mantenere ordine nella palestra evitando di lasciare o che vengano lasciate attrezzature schermistiche, o di qualsiasi altro tipo, in giro
- Mantenere un atteggiamento professionale e altamente decoroso verso gli Affiliati
- Evitare ogni polemica o discussione durante l'orario di attività ed eventualmente rimandarla alla fine dello stesso.
- Utilizzare metodi di insegnamento alla disciplina sportiva che evitino e abiurino ogni coercizione o atteggiamento violento
- Controllare che l'atteggiamento dei propri atleti sia consono, in linea con la normale educazione e che si attenga al presente regolamento
- Sanzionare ogni violazione così come descritto nel successivo art. ....
- In relazione al numero di atleti impegnati e alla disponibilità delle palestre, armonizzare e calendarizzare l'elenco degli atleti impegnati durante la settimana nelle attività in sede, così come normato nel precedente art. 2.3
- Preparare l'elenco degli atleti impegnati nelle competizioni
- Decidere lo staff di accompagnatori tecnici al seguito degli atleti
- Rendere disponibili detti elenchi alla segreteria con congruo anticipo
- Informare la segreteria su eventuali variazioni con congruo anticipo

#### **Art. 2.5.2 – Controllo su inizio e fine attività**

All'inizio dell'attività di allenamento (ingresso negli spogliatoi) e parimenti alla fine della attività di allenamento (uscita dagli spogliatoi), il Tecnico ha l'obbligo di controllare che gli atleti:

- Utilizzino gli spogliatoi esclusivamente per spogliarsi e per rivestirsi
- Trovino e lascino gli spogliatoi decorosamente
- Non lascino alcun indumento sulle panche o sul pavimento ma che gli

stessi siano riposti nei propri armadietti o appesi agli attaccapanni.

- Utilizzino le docce nel rispetto di chi ne usufruirà successivamente

#### **Art. 2.5.2 – Controllo in palestra**

Durante il periodo di permanenza degli atleti in palestra, il Tecnico ha l'obbligo di controllare che:

- Gli atleti impegnati negli allenamenti utilizzino armi e protezioni omologate FIE
- Gli atleti presenti in palestra siano impegnati esclusivamente in attività di allenamento schermistico
- Il comportamento degli atleti sia decoroso e rispettoso sia verso gli altri atleti che verso il proprio maestro
- L'impegno profuso dagli atleti sia di livello adeguato
- A fine allenamento, nessun atleta dimentichi o lasci la propria attrezzatura in palestra

#### **Art. 2.6 – Comportamento degli Atleti in sede**

Il comportamento degli atleti impegnati nelle attività di allenamento deve essere, in generale, improntato sulle norme di educazione e di civile rispetto dei propri compagni, dei tecnici, degli Affiliati tutti, e dell'ambiente dove si svolge l'allenamento.

In particolare gli Atleti sono tenuti al seguente comportamento:

##### **Art. 2.6.1 – Attesa del proprio turno di allenamento**

Nel caso di attesa del proprio turno di allenamento, questa deve avvenire nell'androne antistante le palestre.

Durante l'attesa il comportamento dell'atleta dovrà essere consono alle norme di buona educazione, evitando quindi di:

- Alzare la voce
- Utilizzare torpiloqui
- Litigare

##### **Art. 2.6.2 – Inizio e fine del proprio turno di allenamento**

L'inizio e la fine del proprio turno di allenamento coincide con l'utilizzo degli spogliatoi, l'atleta ha l'obbligo di:

- Rispettare con puntualità l'orario di inizio del proprio allenamento
- Utilizzare gli spogliatoi esclusivamente per svestirsi, fare eventualmente la doccia e rivestirsi
- Porre i propri indumenti sugli attaccapanni
- Non lasciare alcunchè sulle panche o sul pavimento
- Non sporcare gli spogliatoi
- Avere cura dell'armadietto assegnato
- Non scrivere sugli armadietti
- Utilizzare le docce nel rispetto dell'igiene e degli utilizzatori successivi

##### **Art. 2.6.3 – Allenamento in palestra**

Durante l'allenamento in palestra, l'Atleta ha l'obbligo di:

- Ubbidire alle indicazioni del maestro
- Porre il massimo impegno nell'allenamento
- Utilizzare attrezzature e protezioni omologate FIE
- Non disturbare la lezione o gli assalti degli altri atleti
- Non creare caos o disordine nella palestra
- Mantenere un atteggiamento educato e decoroso
- Non lasciare la propria attrezzatura in palestra alla fine dell'allenamento

### **Art. 2.7 – Comportamento dei Genitori/Accompagnatori in sede**

Il comportamento dei Genitori/Accompagnatori in sede deve essere, in generale, in linea con le usuali norme di buona educazione, in particolare essi devono:

- Attendere l'Atleta nell'androne antistante le palestre
- Non entrare nelle palestre durante i turni di allenamento
- Attendere il fine allenamento per poter parlare con i Tecnici
- Non affollare l'area della segreteria
- Astenersi da fare polemiche o pettegolezzi

### **Art. 2.8 – Comportamento degli Affiliati fuori sede**

Gli Affiliati tutti, in occasione di trasferte per competizioni, sono, sia singolarmente che in gruppo, rappresentanti della Società e come tali sono chiamati ad un comportamento che esalti, e non sviscisi, il sano campanilismo e lo spirito del Codice Etico e del presente regolamento.

In particolare gli Affiliati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il regolamento del luogo di gara
- Incoraggiare gli atleti in competizione
- Evitare contestazioni individuali ma utilizzare le competenti direzioni
- Astenersi da giudizi plateali
- Assolutamente evitare campanilismi che trascendano in torpiloqui
- Astenersi dal tifo in assalti infra-sala

Nel caso in cui l'Affiliato, ovverosia il Dirigente Sportivo, sia promotore dell'organizzazione di una gara in sede risponde del mantenimento dell'ordine pubblico

La mancata richiesta della forza pubblica costituisce circostanza aggravante e, come tale, comporta un aggravamento della sanzione comminabile

## **Art. 3 – ORGANI DI GIUSTIZIA**

Gli Organi di Giustizia in seno alla Società hanno la responsabilità di istruzione e gestione del processo che si instaura a seguito di denuncia di un presunto illecito e si compongono delle:

1. Commissione di Disciplina
2. Commissione Unica d'Appello.

### **Art. 3.1 – Commissione di Disciplina**

La Commissione di Disciplina è costituita da due membri, il Presidente di Commissione e un Sostituto, che possono avvalersi di collaboratori.

I componenti sono eletti dal Consiglio Direttivo della Società e durano in carica per il quadriennio olimpico.

A detta Commissioni vanno indirizzate, in forma scritta, le denunce di presunti illeciti disciplinari.

L'Ufficio si occupa dell'attività di investigazione ed indagine circa gli illeciti disciplinari denunciati secondo le norme precedentemente descritte.

L'Ufficio, inoltre, cura l'istruzione del procedimento disciplinare con facoltà di sentire l'incolpato, il denunciante e gli eventuali testimoni sia a favore che contro.

Conclusa la fase di istruzione, il il Presidente di Commissione emette provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare, ove non siano emersi elementi di responsabilità a carico dell'incolpato, ovvero di citazione ad udienza disciplinare qualora reputi la sussistenza di elementi di responsabilità.

A conclusione della fase dibattimentale, il il Presidente di Commissione emette

provvedimento di proscioglimento o di condanna dell'incolpato, indicando, in tale ultimo caso, la sanzione che ritenga debba essere irrogata.

Nel caso in cui il il Presidente di Commissione emetta provvedimento di condanna, l'incolpato ha facoltà di richiedere appello alla Commissione Unica di Appello.

#### **Art. 3.2 – Commissione Unica di Appello**

La Commissione Unica d'Appello è composta da tre membri effettivi - il Presidente e un Vice Presidente e un Supplente.

Parimenti alla Commissione di Disciplina i componenti sono eletti dal Consiglio Direttivo della Società e durano in carica per il quadriennio olimpico

E' validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e del Supplente e delibera a maggioranza.

La Commissione Unica d'Appello costituisce giudizio di secondo grado e decide delle impugnazioni proposte dall'incolpato rispetto il giudizio della Commissione di Disciplina.

Le decisioni della Commissione Unica d'Appello non sono ulteriormente impugnabili se non davanti alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport nei casi e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento.

#### **Art. 4 – ILLECITO DISCIPLINARE**

Risponde di illecito disciplinare l'Affiliato qualora compia o consenta che altri, a suo nome e nel suo interesse, compiano con qualsiasi mezzo atti in contrasto con il presente Regolamento, nonché atti o comportamenti contrari all'etica sportiva o comunque riprovevoli.

L'Affiliato o gli Affiliati che comunque abbia od abbiano avuto, rapporti con Affiliati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere illeciti disciplinari, hanno l'obbligo e il dovere di informare immediatamente per iscritto la Commissione di Disciplina, qualunque sia il modo con cui ne siano venuti a conoscenza.

#### **Art. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI**

Gli Affiliati che si rendono responsabili di fatti costituenti infrazione disciplinare sono punibili con le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione semplice o con diffida;
- b) ammenda;
- c) squalifica a tempo determinato, fino ad un massimo di mesi 24;
- d) radiazione dalla Società

##### **Art. 5.1 – Ammonizione semplice o con diffida**

L'Ammonizione è una dichiarazione scritta di biasimo con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni disciplinari.

L'Ammonizione è inflitta per le violazioni e le inosservanze lievi.

L'Ammonizione con diffida è inflitta per violazioni ed inosservanze non lievi.

Il cumulo di almeno tre ammonizioni, o di due qualora una sia con diffida, per fatti commessi nell'arco di sei mesi, comporta la squalifica per almeno un mese.

#### **Art. 5.2 – Ammenda**

L'ammenda è la condanna al versamento di una somma da Euro 50 a Euro 1500, in favore della Società, per le violazioni e le inosservanze più gravi.

Il pagamento dell'ammenda dovrà avvenire secondo i tempi e le modalità indicate nel provvedimento che la irroga.

#### **Art. 5.3 – Squalifica**

La Squalifica è la inibizione a partecipare, fino ad un massimo di 24 mesi, a qualunque attività ufficiale programmata dalla Società.

La Squalifica è inflitta per le violazioni e le inosservanze particolarmente gravi o per cumulo di ammonizioni in un arco di tempo di 6 mesi.

#### **Art. 5.4 – Radiazione**

La Radiazione è costituita dalla cessazione di appartenenza alla Società a seguito di infrazioni gravissime al presente Regolamento.

La Radiazione va comunicata alla Federazione Italiana Scherma.

#### **Art. 5.5 – Criteri per la determinazione delle sanzioni**

L'organo competente, nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni è la Commissione di Disciplina che tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione o dell'omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare.

Tiene, altresì conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione.

#### **Art. 5.6 – Tentativo di infrazione**

L'Affiliato che compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere infrazioni, o che di esse sia responsabile, è punito, se l'azione non si compie o se l'evento non si verifica, con sanzione punitiva meno grave.

#### **Art. 5.7 – Circostanze attenuanti**

Costituiscono circostanze attenuanti di un'infrazione:

- a. l'aver agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b. l'aver concorso a determinare l'evento il fatto doloso della persona offesa unitamente all'azione od omissione del colpevole prima del procedimento;
- c. l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d. l'aver agito per particolari motivi di valore morale o sociale.

La Commissione di Disciplina, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena.

#### **Art. 5.8 – Circostanze aggravanti**

Costituiscono circostanze aggravanti:

- a. aver commesso il fatto con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b. aver danneggiato persone o cose;
- c. aver indotto altri a violare le norme del presente Regolamento di qualsiasi

- genere ovvero aver arrecato danni all'organizzazione;
- d. aver agito per futili motivi;
  - e. avere in giudizio anche soltanto tentato di inquinare le prove;
  - f. aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi della Società o di qualsiasi altro Affiliato;
  - g. aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
  - h. aver l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
  - i. aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso;
  - j. aver commesso l'illecito per eseguirne un altro od occultarne un altro, ovvero conseguire od assicurare a sé o ad altra un vantaggio.

#### **Art. 5.9 – Concorso in circostanze**

Nel caso di concorso di una o più circostanze aggravanti, l'organo giudicante può limitarsi ad applicare un aumento di sanzione oppure, valutata la gravità e pericolosità del fatto, può irrogare una sanzione disciplinare che non potrà essere comunque superiore al doppio della sanzione massima prevista.

Nel caso di concorso di una a più circostanze attenuanti, l'organo giudicante può limitarsi ad apportare una diminuzione di sanzione oppure, valutata l'incidenza dell'attenuante sulla gravità e pericolosità del fatto commesso, può irrogare una sanzione disciplinare minore di quella prevista per quel tipo di infrazione.

L'organo giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti.

Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

#### **Art. 5.10 – Valutazione delle circostanze**

Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti.

Le circostanze che aggravano, invece, sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano e diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

#### **Art. 5.11 – Recidiva**

La recidiva disciplinare comporta l'aggravamento della sanzione inflitta.

Pertanto chi, dopo essere stato condannato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della sanzione da infliggere per la nuova infrazione.

La sanzione può essere aumentata fino ad un terzo:

1. se la nuova infrazione è della stessa indole;
2. se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

3. se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione può essere sino alla metà.

Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della sanzione, nel caso previsto dalla prima parte del presente articolo, può essere sino alla metà e nei casi previsti sub 1) e sub 2) può essere sino a due terzi; nel caso di cui al numero 3) può essere da un terzo ai due terzi.

Rientra nel potere discrezionale della Commissione Disciplinare decidere se irrogare o meno, nel caso concreto, gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

La contestazione della recidiva è obbligatoria.

La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

## **Art. 6 – DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI DISCIPLINARI**

### **Art. 6.1 – Infrazioni Disciplinari**

Costituisce infrazione disciplinare ogni violazione ai doveri ed agli obblighi cui sono tenuti gli Affiliati.

L'entità e la specie delle infrazioni disciplinari e delle conseguenti sanzioni da infliggere sono determinate dalla Commissione di Disciplina in base al presente Regolamento.

### **Art. 6.2 - Offesa alla dignità, al decoro e al prestigio degli Organi Sociali**

L'Affiliato che pubblicamente con parole, scritti o azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio degli Organi Sociali e di ciascuno dei suoi componenti è punito con squalifica per un periodo non inferiore a tre mesi.

### **Art. 6.3 - Rifiuto di presentazione personale e di atti**

L'Affiliato che, benché formalmente richiestone, rifiuti di presentarsi alla Commissione Disciplinare per essere sentito, o di fare pervenire atti di cui sia stato richiesto o renda dichiarazioni mendaci, è punito con la squalifica per un periodo non inferiore a un mese.

Si applica la squalifica per un periodo non inferiore a sei mesi se il rifiuto è inteso ad impedire la regolarità del procedimento o l'emanazione di provvedimenti di competenza dell'organo disciplinare.

### **Art. 6.4 - Frode Sportiva**

Ogni azione fraudolenta tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, norme per la partecipazione a campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria, ovvero per l'assunzione di incarichi societari e/o federali, costituisce frode sportiva, punibile con la squalifica per un periodo non inferiore a sei mesi.

#### **Art. 6.5 - Rifiuto di assoggettamento alle decisioni definitive degli Organi Sociali**

L'Affiliato che non si assoggetti o non ottemperi alle decisioni disciplinari della Commissione di Disciplina, sottraendosi alla loro esecuzione, soggiace, salvi i diversi effetti della inosservanza del vincolo di giustizia, alla squalifica per un periodo non inferiore a tre mesi.

#### **Art. 6.6 - Fatti influenti sulla regolarità delle gare**

L'Affiliato, cui siano riferibili fatti o situazioni che impediscano il regolare svolgimento delle gare, è punito con la squalifica fino a sei mesi.

#### **Art. 6.7 - Aggressione ad un Affiliato o a Ufficiale di Gara**

Chi aggredisce o tenta di aggredire un Affiliato o Ufficiale di Gara è punito con la squalifica fino a sei mesi e, nei casi di maggiore gravità, con la radiazione.

#### **Art. 6.8 - Intemperanza**

L'Affiliato, se ritenuto responsabile di manifestazioni di intemperanza in sede o fori sede, è punito con l'ammonizione.

#### **Art. 6.9 - Infrazioni minori**

Per le violazioni di lieve entità del Regolamento e delle norme di correttezza è inflitta l'ammonizione.

Potrà essere inflitta, in particolare, per comportamenti irrispettosi od intemperanze verbali, non costituenti ingiurie o minacce, da parte di Affiliati nei confronti di altri Affiliati.

Per le violazioni di maggiore gravità dei regolamenti o delle norme di correttezza è inflitta l'ammenda.

L'ammenda è applicata anche nel caso di alterco seguito da vie di fatto (percosse, lesioni lievi) e/o illeciti sportivi ritenuti tali da non richiedere sanzioni più gravi.

#### **Art. 6.10 - Sanzioni Pecuniarie**

Nel provvedimento disciplinare con il quale viene inflitta la sanzione pecuniaria l'Organo Giudicante deve fissare il termine improrogabile del pagamento.

L'Affiliato che non paga una sanzione pecuniaria nel termine fissato dall'Organo Giudicante è assoggettato automaticamente alla sanzione della squalifica.

La squalifica decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine fissato per il pagamento ed estingue il debito.

### **Art. 7 – NORME DI PROCEDURA DEL PROCEDIMENTO DI ILLECITO**

#### **Art. 7.1 - Notizia della violazione disciplinare**

Sono legittimati a presentare esposti in materia disciplinare gli Affiliati che, ritenendosi lesi, abbiano un interesse diretto alla decisione disciplinare.

#### **Art. 7.2 - Termine per la presentazione dell'esposto**

La denuncia di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, deve avvenire in modo motivato, circostanziato e per iscritto, a pena di improcedibilità del procedimento disciplinare, entro 7 giorni conoscenza del fatto, comunque avvenuta.

La denuncia deve essere consegnata brevi-manu, ovvero spedita con raccomandata RR alla Commissione Disciplinare.

### **Art. 7.3 - Richiesta di archiviazione o apertura del procedimento disciplinare**

La Commissione Disciplinare, ricevuti gli atti di cui al precedente articolo, provvede ad istruire il caso.

La Commissione Disciplinare procede allo svolgimento di tutte le necessarie attività investigative e di istruzione, con le facoltà secondo quanto previsto dai precedenti articoli, entro il termine di 30 giorni a pena di improcedibilità, decorrente dal ricevimento dell'esposto.

In particolare, La Commissione Disciplinare, provvede ad avvertire tempestivamente l'incolpato della pendenza del procedimento disciplinare, informandolo della facoltà di svolgere attività difensiva, mediante produzione di memorie e documenti ed indicazione di attività istruttorie, entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della notizia di illecito disciplinare.

Esperate le necessarie attività istruttorie, La Commissione Disciplinare emette provvedimento di archiviazione o di apertura del procedimento disciplinare; in tale ultimo caso, dovrà formulare puntuale contestazione degli addebiti mossi all'incolpato.

### **Art. 7.4 - Citazione ad udienza disciplinare**

La Commissione Disciplinare, ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire infrazioni commesse in ambito sociale secondo quanto previsto dal presente Regolamento, avvia le indagini preliminari sui fatti medesimi. Nell'ipotesi in cui i fatti contestati siano manifestamente infondati, archivia il procedimento ovvero dichiara la improcedibilità dello stesso.

Nel caso in cui i fatti contestati non siano manifestamente infondati, la Commissione Disciplinare provvede alla formale contestazione degli stessi all'incolpato, mediante lettera consegnata brevi-manu.

La contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione specifica dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare e l'indicazione del termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima entro i quali l'incolpato, direttamente o per il tramite di un rappresentante, munito di mandato ad hoc, può fornire proprie controdeduzioni o produrre atti e documentazione.

La Commissione Disciplinare provvede alla citazione dell'incolpato ad udienza di discussione con almeno 20 giorni di anticipo rispetto l'udienza medesima e con indicazione della data, ora e luogo dell'udienza, il tutto a pena di nullità della citazione.

L'incolpato si costituisce almeno 5 giorni prima dell'udienza, depositando memoria difensiva contenente gli elementi di prova di cui intende avvalersi.

### **Art. 7.5 - Udienza Disciplinare**

La Commissione Disciplinare, constatato che si siano verificati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, per quanto attiene alla contestazione dell'accusa, alla convocazione dell'incolpato e dei testimoni, per i quali sia stata disposta la convocazione, dichiara aperta l'udienza e procede all'interrogatorio dell'incolpato, se questo è presente.

In caso di assenza dell'incolpato si dà lettura della denuncia, della contestazione dell'addebito, delle eventuali difese scritte da lui presentate, e si procede quindi all'interrogatorio dei testimoni presenti.

La mancata presenza dell'incolpato e dei testimoni da questi indicati, non può determinare sospensione del procedimento o rinvio della udienza.

La Commissione Disciplinare può essere assistita nel corso del giudizio da un

Segretario che dovrà provvedere alla stesura del verbale, nel quale devono essere trascritte per ordine cronologico, tutte le operazioni compiute nel corso del procedimento e che sarà allegato agli atti del procedimento stesso.

La Commissione Disciplinare esaurita la trattazione, qualora non ritenga di dover rinviare il procedimento per compiere altri atti istruttori ad altra udienza, dichiara chiuso il procedimento stesso e passa quindi alla pronuncia della propria decisione.

#### **Art. 7.6 - Giudizio e sanzioni**

Nel caso in cui venga affermata la responsabilità dell'incolpato la Commissione Disciplinare stabilisce la sanzione da infliggere secondo quanto previsto dai precedenti articoli..

La decisione della Commissione Disciplinare deve essere redatta per iscritto e deve contenere l'esposizione dei fatti, dei motivi della decisione.

### **Art. 8 – NORME DI PROCEDURA DEL PROCEDIMENTO DI APPELLO**

#### **Art. 8.1 – Procedimento e termini**

Avverso la decisione il soggetto sanzionato può proporre appello alla Commissione Unica di Appello, nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La decisione del Commissione Disciplinare con cui si applica la sanzione della radiazione determina la sospensione immediata dell'attività in via cautelare in pendenza di appello.

La Commissione Unica d'Appello è Organo Collegiale.

Il giudizio innanzi alla Commissione Unica d'Appello si svolge sugli atti processuali già acquisiti, nella stessa forma del procedimento di 1° grado, alle cui norme si rimanda per quanto in questo capo non diversamente disciplinato.

Entro 5 giorni dalla ricezione degli atti, il Presidente della Commissione Unica d'Appello fissa la data dell'udienza nella quale il ricorso sarà esaminato, incaricando la segreteria di dare comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si terrà l'udienza, almeno 15 giorni prima a tutti gli interessati.

Nel procedimento di appello non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio.

Il ricorrente può dedurre in appello nuove prove solo quanto le stesse non potevano essere dedotte in primo grado o nel caso di mancata incolpevole partecipazione al contraddittorio.

In casi eccezionali la Commissione Unica d'Appello, qualora lo ritenga indispensabile perché non in grado di decidere allo stato degli atti, può rinnovare l'istruzione probatoria ed acquisire ulteriori elementi di prova.

Le parti hanno la facoltà di far pervenire memorie alla segreteria societaria almeno 5 giorni prima dell'udienza.

La decisione della Commissione Unica di Appello è definitiva.

L'Organo di Appello:

- a. se valuta diversamente in fatto o in diritto, le risultanze dei procedimenti di prima istanza, riforma in tutto o in parte le decisioni impugnate decidendo nuovamente nel merito.;
- b. se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del giudizio di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio;
- c. se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dalla

- Commissione Disciplinare, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito;
- d. se rileva che la Commissione Disciplinare non ha provveduto su tutte le domande proposte, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione o ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo che ha emesso la decisione stessa per un nuovo esame del merito.

#### **Art. 8.2 - Esecutività**

Tutte le decisioni pronunciate dagli Organi di Giustizia sono provvisoriamente esecutive anche se, in virtù delle norme regolamentari, esse non sono ancora passate in giudicato.

In caso di riforma o annullamento della decisione impugnata, i provvedimenti già eseguiti si intendono revocati.

### **Art. 9 – DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Art. 9.1 – Sospensione cautelare**

La sospensione è un provvedimento eccezionale che può essere adottato soltanto dall'organo giudicante.

La sospensione può essere richiesta sia durante la fase delle indagini che durante le fasi del dibattimento in presenza di determinati presupposti che debbono essere: la gravità dell'infrazione, i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove e la reiterazione delle violazioni.

La durata della sospensione non può essere superiore ai sessanta giorni e non è rinnovabile.

I periodi di sospensione già scontati, devono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

Il provvedimento della sospensione è appellabile.

### **Art. 10 – PROVVEDIMENTI DI CLEMENZA**

#### **Art. 10.1 - Grazia**

Competente alla concessione è il Comitato di Direzione.

La grazia è un provvedimento particolare che va a beneficio soltanto di un determinato soggetto e presuppone il passaggio in giudicato della decisione adottata.

Condona in tutto o in parte la sanzione erogata o la commuta in altra più lieve.

Per la concessione della grazia deve comunque risultare scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

#### **Art. 10.2 – Riabilitazione**

Competente alla concessione è il Comitato di Direzione

La riabilitazione è un provvedimento che estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

E' emesso dalla Commissione Unica d'Appello su istanza del condannato, da presentarsi al medesimo organo, a condizione che il condannato abbia data prova costante di buona condotta.

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto se il soggetto riabilitato commette entro cinque anni una infrazione per la quale venga comminata la sospensione per un tempo non inferiore a due anni o la radiazione o nell'ipotesi in cui venga condannato per l'uso di sostanze o di metodi dopanti.